

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE



STATUTO

STATUTO DELL'AVIS PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

c.1 L'Associazione " Avis Provinciale di Monza e della Brianza " è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Comunali , di Base o equiparate di appartenenza.

c.2 L'Avis Provinciale di Monza e della Brianza ha sede legale a Monza in via Marsala 5 e sede operativa a Limbiate in Via Bonaparte n. 2 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito della Provincia di Monza e della Brianza.

c.3 L'Avis Provinciale di Monza e della Brianza, che aderisce all'Avis Nazionale nonché all'Avis Regionale della Lombardia, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle Avis Nazionale, e Regionale medesima.

ART. 2 – SCOPI SOCIALI

c.1 L'Avis Provinciale di Monza e della Brianza è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2 L'Avis Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o delle sue frazioni , volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale di appartenenza valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'Avis Nazionale, Regionale -e/o equiparata- nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini;
- d) Promuovere un adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio Provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
- e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello provinciale;
- f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo a livello provinciale.

ART. 3 – ATTIVITA'

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Provinciale di Monza e della Brianza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 dello Statuto Nazionale – coordinandosi con la stessa Avis Nazionale e con l'Avis Regionale o equiparata sovraordinata, nonché con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti – svolge nei confronti delle Associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello Provinciale.

c.2 In particolare, ai propri fini l'Avis Provinciale di Monza e della Brianza svolge le seguenti attività:

- a) svolge attività di raccolta del sangue attraverso la gestione, anche indiretta, dei punti di raccolta, intra ed extra ospedalieri, ubicati sul territorio di competenza – secondo quanto previsto dal Piano Sangue e Plasma Regionale – ed alla luce della ripartizione in aree distinte dello stesso, come eventualmente deliberata dall'Assemblea Provinciale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale.
- b) può svolgere, laddove le Avis Comunali competenti non sono in grado, attività di chiamata diretta del donatore – quale atto imprescindibile per la fidelizzazione del donatore medesimo – sul territorio di competenza ed alla luce della ripartizione in aree distinte dello stesso, come eventualmente deliberata dall'Assemblea Provinciale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Provinciale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'Associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni a livello Provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie Associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio Provinciale;
- d) partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'Associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;

- e) promuove e organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- f) collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- g) coordina il flusso informativo a livello provinciale;
- h) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- i) svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate.
- j) promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- k) svolge attività di beneficenza a favore di soggetti svantaggiati e/o enti che attuino interventi a favore di tali soggetti;

c.3 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Avis Provinciale di Monza e della Brianza può compiere, in osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali,

ART. 4 - SOCI

c.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, l'Avis Provinciale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2 Sono soci persone giuridiche dell'Avis Provinciale di Monza e della Brianza: le Avis Comunali, di base – ed equiparate – e operanti nel territorio amministrativo corrispondente.

C. 3 Sono soci persone fisiche dell'Avis Provinciale di Monza e della Brianza tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base o equiparate, operanti nel territorio amministrativo.

ART. 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.3 I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea Provinciale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea Provinciale a mezzo del loro rappresentante legale, ovvero previo delega, dal Vice Presidente Vicario ovvero dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica, il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe

c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali

c.6 La partecipazione all'Assemblea Provinciale, sia ordinaria sia straordinaria, è di un delegato ogni 500 soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale equiparate.

c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate, in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente, fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal Regolamento Nazionale.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche, nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica, sono regolamentate negli statuti dell'Avis Nazionale e di quello Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.

ART. 7 – ALBO PROVINCIALE DEI BENEMERITI

c.1 L'Avis Provinciale può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono con il proprio sostegno, anche una-tantum, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Provinciale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 8 – ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell'Avis Provinciale:

- a) L'Assemblea Provinciale degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Comitato Esecutivo;
- d) Il Presidente e il Vice Presidente Vicario

c.2 E' organo di controllo dell'Avis Provinciale il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea Provinciale ordinaria dell'anno successivo.

c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi di persona giuridica.

c.3 Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare all'Assemblea, potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell'art. 5.

c.4 L'Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e l'approvazione del preventivo finanziario, predisposto dal Consiglio medesimo.

c.5 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Provinciale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente, o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.6 L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta, ovvero in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.7 In prima convocazione l'Assemblea Provinciale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'articolo 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.

c.8 Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio Provinciale, occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea Provinciale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al comma 1 del presente articolo.

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Assemblea Provinciale e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Provinciale. Per le modifiche del presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.11 Alla Assemblea Provinciale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i componenti del Collegio Sindacale e i Consiglieri Regionali della stessa Avis Provinciale se non delegati.

c.12 Della convocazione dell'Assemblea Provinciale viene data comunicazione all'Avis Regionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

ART. 10 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea Provinciale degli associati:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale e della relazione del Consiglio dei Revisori dei Conti, l'approvazione del bilancio preventivo di spesa, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- f) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche all'Assemblea Regionale degli Associati;
- g) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Regionale;
- h) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale oppure di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- i) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
- j) ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo;

c.2 Le competenze dell'Assemblea Provinciale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da n. 15 membri eletti dall'Assemblea costitutiva Provinciale degli Associati; la modifica del numero dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere deliberata dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale, elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario - il Segretario, il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché due componenti, eletti all'interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente statuto

c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 28 febbraio, rispettivamente per l'approvazione definitiva dello schema di preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale degli Associati nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare variazioni - ove giudicato necessario e/o opportuno- tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già approvato dall'Assemblea Provinciale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5 La convocazione del Consiglio Provinciale viene fatta per avviso scritto, inviato nominalmente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale circa l'espulsione di un Avis Comunale, di base - o equiparata, - ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola,. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

c.11 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.12 Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Provinciale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di questa ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno nominare un Direttore Generale e il Direttore Sanitario, fissandone con apposita delibera , competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Provinciale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 del presente articolo, si applica la lettera c) del comma 2 dell'articolo 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

ART. 12 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

c.1 Il Comitato Esecutivo – cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale degli Associati per tramite del Consiglio Provinciale – delibera altresì, riferendo al consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

- a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis Associate;
- b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
- c) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale;
- e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera a favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
- f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- g) il conferimento di incarichi di consulenza a di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Provinciale, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume in luogo del Consiglio Provinciale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Provinciale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Provinciale previsti dal presente statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 11, all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.

ART. 13 – IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale al proprio interno, presiede l'Avis Provinciale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Provinciale degli Associati, il Consiglio Direttivo Provinciale, il Comitato Esecutivo, nonché formulare l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
- c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi;

c.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte a terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del Presidente

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Provinciale degli Associati tra i soggetti dotati di adeguata professionalità, fatto salvo il Presidente che deve essere iscritto all'apposito albo dei Revisori Contabili.

c.2 I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea Provinciale degli Associati, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

ART. 15 – PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Provinciale di Monza e della Brianza, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi € 123.492,24=

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- e) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Provinciale, nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel rispetto del suo scopo.

c.4 E' vietato all'Avis Provinciale distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale lo schema preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà approvato entro il 30 marzo dall'Assemblea Provinciale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ART. 17 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi

causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell'articolo 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Il regolamento di attuazione dello Statuto dell'Avis Regionale Lombardia disciplina i casi di incompatibilità.

ART. 18 – ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Provinciale può avvenire con delibera dell'Assemblea Provinciale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'Avis Regionale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

ART. 19 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dello Statuto delle Avis Comunali, di base o equiparate associate e di quello dell'Avis Regionale sovraordinata che afferiscano all'Avis Provinciale, nonché alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.